

La ricezione della busta raccomandata non ne costituisce prova del contenuto
Cassazione, sez. III civile, sentenza 12.05.2005 n. 10021

La sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa.

E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10021 depositata il 12 maggio 2005.

Nel caso di specie, vertente la cessione di credito fra società, i giudici hanno ritenuto che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione del credito.

Preso atto dell'orientamento rigoroso della Suprema Corte occorre chiederci se in futuro occorrerà richiedere la prova testimoniale per confermare il contenuto della raccomandata al momento della spedizione.

(Altalex, 19 maggio 2005)

Cassazione

Sezione terza civile

Sentenza 12 maggio 2005, n. 10021

Svolgimento del processo

La Spa S., dichiarando di essere cessionaria del credito di lire 9.457.435, originariamente vantato dalla Sas T. nei confronti della Spa G. Costruzioni, otteneva dal Presidente del tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo di pari importo, oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La società ingiunta proponeva opposizione deducendo di aver saldato il suo debito con pagamento alla T. e di non aver ricevuto la notifica della cessione. La società opposta produceva la ricevuta di ritorno di raccomandata da essa inviata alla Società G. costruzioni e l'attestazione dell'amministrazione postale di Bari, dalla quale risultava l'avvenuto ricevimento della raccomandata in data 2 luglio 1991. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto, osservando che la società opposta non aveva provato di aver validamente notificato la cessione, in quanto non aveva prodotto la copia della lettera di comunicazione e la distinta di spedizione. In accoglimento dell'impugnazione proposta dalla S., la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 16 ottobre 2001, rigettava l'opposizione, avendo ritenuto provata l'avvenuta comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello la G. Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. La società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La Corte d'appello di Catanzaro ha osservato che la S. ha prodotto sia la ricevuta di ritorno, sia l'attestazione dell'Amministrazione postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è stata consegnata alla G. Costruzioni in data 2 luglio 1991; che la suddetta società S. non poteva provare il contenuto di tale raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria, cui incombeva l'onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione diversa da quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto dall'assenza di tale dimostrazione l'avvenuta comunicazione della cessione.

Il ricorrente, con il primo mezzo di gravame, lamenta la violazione degli articoli. 2697 Cc e 115 del codice di rito. Osserva che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad

invertire l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione del credito. Rileva ancora che la società S. non ha prodotto altri elementi a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera, né ha chiesto sul punto la prova per testi e l'interrogatorio.

Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che indica nella ritenuta prova della comunicazione ed afferma essere illogico l'assunto del giudice circa l'onere della prova della comunicazione. Le due censure, essendo strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente e risultano fondate. L'articolo 2697 Cc stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

L'avvenuta comunicazione della cessione del credito è certamente un presupposto di fatto del diritto vantato dal cessionario e, come tale, deve essere da lui provato. Detta prova consiste nel dimostrare che la notizia della avvenuta cessione è pervenuta a conoscenza del debitore ceduto e, a tal fine, è sufficiente che la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo quanto disposto dall'articolo 1335 Cc, con razionale temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di cui, come nel caso in esame, sia contestato il contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia giunta nella sfera di conoscibilità del debitore ceduto, poiché in tal caso l'onere gravante sul cessionario non è compiutamente assolto.

La lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto, l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da parte del destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare l'avvenuta comunicazione della cessione, appare essere viziato da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato.

Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2005.

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2005.

(da www.altalex.it)